**Regione Piemonte**
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**UNIONE MONTANA LAGO MAGGIORE**
c/o Municipio di Cannobio
Piazza Vittorio Emanuele III°, 2
28822 Cannobio (VB)

**Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e ss.mm.ii. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" - Articolo 28 bis "*Attività di volo in zone di montagna*"**

# ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO CON AEROMOBILI A MOTORE PER IL RECUPERO – IN MODALITÀ HOVERING – DEI CAPI ABBATTUTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEL LAGO MAGGIORE***

## Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento norma l'utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio esclusivo dei Comuni dell'Unione Montana del Lago Maggiore e si applica alle attività di volo in montagna che sono soggette ad autorizzazione di cui al Comma 16 a) dell'Art. 28 bis della Legge Regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e ss.mm.ii.

2. Tutto quanto sopra e in seguito descritto è ulteriormente disciplinato dalle norme di settore aeronautico, nella fattispecie dal *Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'01.02.2006: Norme di attuazione della legge 2/04 1968 n.518 e ss.mm.ii*, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio e in ossequio a quanto previsto dall'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e da E.A.S.A. (European Union Aviation Safety – Regulations & Directives).

3. Il presente Regolamento non si applica all'interno dei territori dell'Unione Montana ricadenti nel Parco Nazionale della Val Grande e nella Riserva naturale Sacro Monte di Ghiffa, rispettivamente localizzati nei comuni di Valle Cannobina e Ghiffa, ove in ossequio alla L.N. 394/91 non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. Il presente Regolamento è stato sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e ha ottenuto parere positivo con Determinazione dirigenziale n. 201 del 14/07/2026 dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande.

5. La validità del presente Regolamento è di 5 anni dalla data di approvazione del provvedimento di valutazione di incidenza.

## Art. 2 – Criteri e modalità di recupero del capo abbattuto

1. Il recupero dei capi abbattuti dovrà avvenire senza atterraggio, nella modalità di hovering. Secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 16 dell'Art. 28 bis della L.R. 02/2009 e ss.mm.ii. e compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ovvero delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dovrà essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo.

2. La procedura per il recupero del capo, così come riportata alla lettera a) del comma 16 dell'Art. 28 bis della L.R. 02/2009 e ss.mm.ii, è la seguente:
   a. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del Comprensorio Alpino di Caccia e la polizia provinciale dell'uso dell'elicottero per il recupero del capo.
   b. È fatto obbligo di comunicare al pilota dell'aeromobile le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo.
   c. I voli sono da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo.
   d. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17:00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17:00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo.
   e. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso.
   f. È fatto obbligo di richiedere autorizzazione per il recupero del capo abbattuto di cervo entro le ore 23:59 del giorno dell'effettuazione del recupero del capo stesso.

## Art. 3 – Piazzole di scarico del capo

1. Nel territorio di riferimento sono individuate le seguenti elisuperfici occasionali di scarico del capo, che dovrà sempre avvenire in modalità di hovering.

| ID | TOPONIMO | COORDINATE WGS84 EPSG: 4326 | | QUOTA (m slm) | COMUNE in cui ricade | DESTINAZIONE D'USO ai sensi dell'Art. 28 bis della L.R. 2/2009 e ss.mm.ii. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Latitudine (y) | Longitudine (x) | | | |
| 1 | Gurro – La Piazza | 5103547,14 | 465611,80 | 1.004 | Gurro | Comma 16 a) |
| 2 | Oggebbio – Manegra | 5093458,98 | 471103,80 | 825 | Oggebbio | Comma 16 a) |
| 3 | Trarego Viggiona - Monte Carza | 5098674,51 | 474589,84 | 1.030 | Trarego Viggiona | Comma 16 a) |
| 4 | Trarego Viggiona - piazzola eliporto | 5097681,15 | 476425,52 | 616 | Trarego Viggiona | Comma 16 a) |
| 5 | Valle Cannobina - Ponte di Cavaglio | 5101468,63 | 472856,76 | 363 | Valle Cannobina | Comma 16 a) |

La localizzazione di tali piazzole e l'area di applicazione del Regolamento stesso sono forniti nella cartografia di cui all'Allegato A, che è parte integrante del Regolamento.
L'Allegato A è scaricabile dal sito dell'Unione Montana del Lago Maggiore al seguente indirizzo: https://www.unionelagomaggiore.it/.

## Art. 4 - Orari di volo

1. Sarà possibile l'utilizzo di aeromobili a motore durante tutto l'arco della giornata, in ossequio alle regole previste dal tipo di volo da effettuarsi in VFR diurno (*Visual Meteorological Conditions*: voli a vista condotti dall'inizio del crepuscolo mattutino civile alla fine del crepuscolo serale civile, secondo le effemeridi della località considerata).

## Art. 5 – Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni di volo

1. Secondo quanto previsto dall'Art. 28 bis della L.R. 02/2009 e ss.mm.ii. l'operatore deve presentare all'Unione Montana del Lago Maggiore istanza di rilascio di autorizzazione al servizio di hovering mediante utilizzo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC unionelagomaggiore@mailcertificata.net contestualmente o precedentemente all'avvio della procedura di volo per l'effettuazione del recupero del capo, e comunque non oltre le ore 23:59 del giorno di volo. La richiesta dovrà essere presentata utilizzando il Modello 1 "*Richiesta autorizzazione per attività di hovering nel territorio dell'Unione Montana del Lago Maggiore*", in allegato al presente Regolamento e verrà registrata in apposito elenco per il successivo rilascio della prescritta autorizzazione, previa verifica di sussistenza dei requisiti necessari.

2. La richiesta di autorizzazione deve sempre contenere almeno le seguenti indicazioni:
    1. Titolare istante della licenza di volo (con dettaglio dati del soggetto istante e domicilio digitale)
    2. Committenti/e n° permesso/i di caccia e dati di rilascio
    3. Tipo di elicottero
    4. Motivi del volo
    5. Aviosuperfici ed elisuperfici di decollo e/o atterraggio anche intermedie
    6. Rotta prevista
    7. Punto di prelievo della carcassa (coordinate): **inderogabile**;
    8. Punto di scarico del capo (coordinate o n. piazzola): **inderogabile**.

3. Il Modello 1 "*Richiesta autorizzazione per attività di hovering nel territorio dell'Unione Montana Lago Maggiore"* è parte integrante del Regolamento ed è scaricabile dai siti dei Comuni interessati ai seguenti indirizzi: https://www.unionelagomaggiore.it/.

## Art. 6 – Compatibilità dell'attività di trasporto con gli aspetti naturali e del paesaggio.

1. Per le piazzole e le destinazioni d'uso individuate dal presente Regolamento gli operatori richiedenti autorizzazione di volo devono ritenere gli obblighi di cui alla lettera a) del Comma b) dell'Art. 28 bis della Legge Regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e ss.mm.ii assolti, in quanto il presente Regolamento ha espletato la procedura di Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente di gestione Parco Nazionale Val Grande.

2. Le rotte di volo sono definite come la linea più diretta tra piazzola di partenza e piazzola di atterraggio, questo al fine di rendere il volo più corto, di minore durata temporale, di minori emissioni acustiche e di gas combusti al fine della salvaguardia ambientale. Tutto quanto sopra secondo quanto previsto dall'Art.28 bis della L.R. 2/2009 e ss.m.ii., salvo diverse indicazioni dei comandanti degli aeromobili che, in quanto responsabili finali delle operazioni svolte, valuteranno rotte alternative in base ai fattori meteorologici o logistici presenti, fattori legislativi e di sicurezza del volo stesso.
   In ogni caso, in relazione alla presenza sul territorio dell'Unione Montana di parti di Siti Natura 2000 esterni al Parco Nazionale Val Grande, per quelle rotte che prevedono il solo sorvolo degli stessi, il comandante si dovrà tenere al di sopra dei 500 m dal suolo al fine di garantire la salvaguardia

dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, secondo quanto previsto dall'Art.28 bis, comma 1 della L.R. del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e ss.mm.ii.

3. Il presente Regolamento non andrà ad insistere su quella parte del territorio dell'Unione Montana ricadente nella ZPS e ZSC IT1140011 "Parco Nazionale Val Grande" in quanto l'area di interesse, identificabile nella Valle del Fiume - dalla Bocchetta di Terza fino agli alpeggi di Provola e Daila (Comune di Valle Cannobina) - è ricadente nel Parco Nazionale della Val Grande, ove pertanto vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria e l'utilizzo dell'elicottero è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente Parco nazionale Val Grande, nonché ente gestore del Sito Natura 2000.

**Art. 7 – Divieti**

Non è consentito l'uso dell'elicottero per il trasporto dei cacciatori e delle relative armi.

**Art. 8 – Sanzioni**

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. 19/09 da parte del soggetto accertatore.

Ogni modifica alla presente autorizzazione dovrà essere sottoposta, qualora ricorra il caso, anche agli Enti territorialmente competenti.

| ID | TOPONIMO | COORDINATE WGS84 EPSG: 4326 | | QUOTA (m slm) |
|---|---|---|---|---|
| | | Latitudine (y) | Longitudine (x) | |
| 1 | Gurro – La Piazza | 5103547,14 | 465611,80 | 1.004 |
| 2 | Oggebbio – Manegra | 5093458,98 | 471103,80 | 825 |
| 3 | Trarego Viggiona - Monte Carza | 5098674,51 | 474589,84 | 1.030 |
| 4 | Trarego Viggiona - piazzola eliporto | 5097681,15 | 476425,52 | 616 |
| 5 | Valle Cannobina - Ponte di Cavaglio | 5101468,63 | 472856,76 | 363 |